

## Reproductions of State Cultural Property: the new Ministerial Decree 108/2024

Paolo Liverani<sup>(a)</sup>

a) University of Florence, <https://orcid.org/0000-0002-7335-6695>

**Contact:** Paolo Liverani, [paolo.liverani@unifi.it](mailto:paolo.liverani@unifi.it)

**Received:** 10 April 2024; **Accepted:** 12 April 2024; **First Published:** 13 April 2024

### ABSTRACT

After a year, the Italian Ministry of Culture has revised the ministerial decree regulating the granting of images of state cultural property. The first decree had been criticised by the entire cultural world for the costs it imposed on publications, including scientific ones. The new decree has improved this aspect by granting broad exemptions, but it has maintained an overly complex system and the ‘concession’ regime, with a prior ‘ethical’ control on the use of the images, which is neither acceptable nor practically feasible.

### KEYWORDS

D.M. 108/2024; Reproductions; State Cultural Property.

## Riproduzioni dei beni culturali statali: il nuovo Decreto Ministeriale 108/2024

### ABSTRACT

Il Ministero della cultura italiano dopo un anno ha rivisto il Decreto Ministeriale che regola la concessione delle immagini dei beni culturali dello stato. Il primo decreto aveva sollevato le critiche di tutto il mondo della cultura per i costi che imponeva alle pubblicazioni, anche a quelle scientifiche. Il nuovo decreto ha migliorato questo aspetto concedendo ampie esenzioni, ma ha mantenuto un impianto troppo complesso e il regime della “concessione”, con un controllo preventivo “etico” sull’uso delle immagini, che non è né ammissibile, né praticamente attuabile.

### PAROLE CHIAVE

D.M. 108/2024; Riproduzioni; Beni culturali.

Un anno fa la pubblicazione da parte del Ministero della Cultura delle *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali* (DM 11 apr. 2023, n. 161)<sup>1</sup> aveva suscitato una reazione compatta e corale fortemente critica da tutto il mondo della cultura in quanto imponeva una procedura assai complessa e pesanti pagamenti perfino per le pubblicazioni a carattere scientifico quando queste avessero dovuto utilizzare immagini dei beni culturali di proprietà statale. Avevano scritto al Ministro l'[Associazione Italiana Biblioteche](#)<sup>2</sup> assieme a una quindicina di altre sigle, le [Consulte universitarie](#) degli archeologi e degli storici dell'arte,<sup>3</sup> il [Consiglio Universitario Nazionale](#),<sup>4</sup> la Conferenza dei Rettori, l'[Accademia dei Lincei](#)<sup>5</sup> e si erano espresse numerose personalità della cultura con vasta eco nella stampa. Perfino la Corte dei Conti ([Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G](#))<sup>6</sup> aveva bacchettato il Ministero rilevando come l'*open access* sia un moltiplicatore di ricchezza con positive ricadute sul PIL. La Corte, inoltre, sostiene che "l'introduzione di un 'tariffario' siffatto pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale."

A seguito di questa bocciatura plebiscitaria, che aveva accomunato associazioni e istituzioni diversissime come forse non si era mai visto prima, il Ministero ha aspettato circa un anno senza rispondere ufficialmente, nonostante le numerose sollecitazioni.<sup>7</sup> Alla fine il responsabile dell'ufficio legislativo del Ministero della Cultura è stato spostato, promuovendolo alla Direzione Generale degli Archivi, ed è stato pubblicato un nuovo Decreto Ministeriale ([DM 108 del 21 marzo 2024](#)),<sup>8</sup> che contiene modifiche al precedente DM 161/2023. È indubbio che il nuovo provvedimento segni un progresso notevole: ora finalmente le pubblicazioni sia scientifiche che divulgative, nonché i quotidiani e i periodici di informazione sono esentati dal pagamento di un canone, fatti salvi ovviamente gli eventuali costi vivi per l'esecuzione delle riprese o per la loro fornitura.

Va anche apprezzato il fatto che l'esenzione dal pagamento del canone sia stata estesa ai cataloghi di mostre (entro le 4000 copie di tiratura), che in precedenza erano generalmente compresi tra le iniziative a scopo di lucro. Lo stesso dicasi per il materiale destinato a manifestazioni di valorizzazione del patrimonio culturale con la precisazione secondo cui "il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa". Questa precisazione è un passo

---

<sup>1</sup> <https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-161-11042023>.

<sup>2</sup> <https://www.aib.it/notizie/osservazioni-sul-dm-11-aprile-2023-n-161/>.

<sup>3</sup> <https://cunsta.it/articoli-news-cunsta/comunicati-cunsta/548-appello-contro-le-nuove-disposizioni-sull-uso-delle-immagini-dei-beni-culturali-dm-161-2023>.

<sup>4</sup> <https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/331/raccomandazione/raccomandazione-del-18-05-2023>.

<sup>5</sup> Raimondi, Eugenio. «*Immagini e beni culturali, Lincei: 'Norme da rifare'*», *Avvenire*, 22 luglio 2023, <https://www.avvenire.it/agora/pagine/immagini-e-beni-culturali-lincei-rifare-norme>.

<sup>6</sup> <https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=250a9d21-c914-43f9-8165-3c60a197b824>.

<sup>7</sup> Si sono avuti solo alcuni interventi sui quotidiani da parte del responsabile dell'ufficio legislativo del Ministero, Antonio Tarasco, e dello stesso ministro Sangiuliano, che ovviamente non hanno alcun peso normativo anche quando portino chiarificazioni sulla *ratio* del decreto.

<sup>8</sup> <https://www.beniculturali.it/comunicato/26075#:~:text=in%20formato%20PDF-,D.M.,e%20luoghi%20della%20cultura%20statali%E2%80%9D>.

avanti molto significativo rispetto all'approccio enormemente più restrittivo delle precedenti linee guida, che consideravano ogni operazione che comportasse un pagamento anche minimo come finalizzata al lucro.

Restano tuttavia forti perplessità di carattere generale sul provvedimento e una serie di criticità di dettaglio. Il Ministero, infatti, non ha avuto il coraggio di abbandonare la vecchia formulazione e di riprendere da capo la materia aprendo una consultazione per una revisione della norma, che tenesse maggior conto delle istanze degli addetti ai lavori.

Innanzitutto si è mantenuta la strutturazione delle linee guida per coefficienti e tabelle a cascata, che rende estremamente macchinoso il calcolo degli importi dovuti, creando inevitabilmente notevoli difformità tra le varie amministrazioni chiamate ad applicarli e con un aggravio di lavoro per gli istituti di cultura.

In secondo luogo resta purtroppo valido il regime di concessione stabilito dall'art. 2, comma 2 del precedente DM 161/2023:

*Indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l'uso e la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d'uso della riproduzione con il carattere storico-artistico dei medesimi beni culturali, ai sensi dell'articolo 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

Qui – come tutti avevano rilevato – c'è una grave confusione tra la compatibilità di uso del bene (sancita dal [Codice dei Beni Culturali](#):<sup>9</sup> “I beni culturali non possono essere [...] adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico”) e quella delle sue immagini. Si tratta di due cose ben diverse tra loro, che non possono in alcun modo essere accomunate se non con una forzatura giuridica inaccettabile.

Il regime di concessione, poi, costringe il richiedente a fare domanda con marca da bollo da 16 euro, a cui va aggiunta una seconda marca da bollo di pari valore per il decreto di concessione. Questo anche nel caso in cui non sia dovuto alcun canone e l'immagine sia già stata ottenuta in precedenza dall'istituto di cultura oppure nel caso in cui i costi vivi per la riproduzione siano di pochi euro.<sup>10</sup> A dire il vero sia il vecchio che il nuovo DM definiscono le tariffe, ma non le procedure, che avrebbero bisogno di un provvedimento apposito. Finora, sulla base del precedente DM 161/2023, le prassi amministrative degli istituti di cultura hanno seguito orientamenti differenti. Pur in mancanza di dati complessivi, l'impressione è che gli archivi siano stati più ligi alla lettera richiedendo le marche da bollo, mentre i musei e le soprintendenze territoriali non le abbiamo sempre richieste, forse anche perché ricevono una gran quantità di domande dall'estero, il che complicherebbe ulteriormente una situazione già sufficientemente ingarbugliata.

Per spiegare meglio il problema è utile fare un esempio concreto: ipotizzando che l'applicazione della norma sulle marche da bollo sia rigorosamente rispettata da tutti gli istituti, se uno studioso avesse bisogno di pubblicare un articolo con dieci immagini provenienti da dieci istituti diversi

<sup>9</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=>.

<sup>10</sup> Cfr. Modolo, Mirco. 2023. «Il d.m. 11 aprile 2023, n. 161: osservazioni e proposte.» *Aedon. Rivista di Arti e Diritto online*, 2.2023. <https://aedon.mulino.it/archivio/2023/2/modolo.htm>; Brugnoli, Andrea. 2023. «Il d.m. 11 aprile 2023, n. 161 e il suo impatto sulla ricerca e sull'editoria: brevi note a margine di un caso studio di pubblicazione in Open Access.» *ibid.* <https://aedon.mulino.it/archivio/2023/2/brugnoli.htm>.

dovrebbe pagare presumibilmente dai 55 ai 70 euro per i costi vivi (a seconda del tipo di riproduzione richiesta, se foto b/n di buona qualità o file di immagine a colori) e ben 320 euro di marche da bollo, una tassa evidentemente sproporzionata che quintuplica i costi. Se poi si trattasse di una monografia con cento e più immagini dovremmo moltiplicare il tutto per dieci, un costo pressoché insostenibile. Si può sperare che di fronte a questa patente assurda si utilizzi un'interpretazione più liberale esentando dalla marca da bollo le richieste che non comportino il versamento di un canone? Così, per esempio, ha fatto l'Archivio di Stato di Venezia recependo prontamente il nuovo DM.<sup>11</sup> In fondo, dal 2017 fino al DM 161/2023, era questa la procedura adottata dagli Archivi di Stato sulla base delle circolari 33/2017 e 39/2017 della Direzione generale archivi, dando seguito a una raccomandazione del Consiglio Superiore dei Beni Culturali del 16/05/2016. Una simile linea interpretativa si fonda in ultima istanza sul comma 3 bis dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, in base al quale “sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici [...]; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro”. Se sono libere è evidente che non sono sottoposte a concessione.

Non è chiaro però se e in quali casi rimanga valida la “verifica di compatibilità”, che è indipendente dalla corresponsione di un canone. Almeno per le immagini “libere” da concessione non dovrebbe essere richiesta, ma in ogni caso c'è da domandarsi quale necessità esista di un controllo “etico” da parte dello Stato per le pubblicazioni scientifiche o anche solo divulgative e didattiche, nonché per giornali e periodici “nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca”. Si tratterebbe infatti solo di ingolfare gli uffici con richieste puramente formali. Veramente il Ministero crede che (per esempio) uno storico dell'arte della Columbia University di New York o un giornalista della *Frankfurter Allgemeine Zeitung* vadano a cercarsi una normativa di difficile reperimento e comprensione, sulla quale non si raccapezzano bene nemmeno gli Italiani? E varrebbe la pena di istituire una *task force* che monitori migliaia di pubblicazioni internazionali, che in ogni caso sono esentate dal pagamento dei diritti? E i quotidiani come concilierebbero il diritto di cronaca, che richiede tempi immediati, con le lungaggini burocratiche delle concessioni? Infine, qualora l'occhiuto censore identificasse una pubblicazione con un'immagine di un bene statale di cui non risultasse chiara la relativa concessione, come distinguerebbe le foto fornite dagli istituti di cultura dalle “riproduzioni già disponibili on-line che restano liberamente scaricabili” o dalle “riproduzioni eseguite direttamente da privati” per le quali “nessun rimborso spese è dovuto” (punto A.2.1 delle *Linee Guida*)? Senza contare che la recente sentenza del tribunale di Stoccarda<sup>12</sup> ha mostrato come non sia perseguibile legalmente il cittadino di un altro stato che non segua la norma italiana

<sup>11</sup> <https://www.archiviodistatovenezia.it/it/servizi-al-pubblico/servizio-di-fotoriproduzione.html?view=article&i-d=34:pubblicazione-di-immagini-di-documenti&catid=17:servizio-di-fotoriproduzione>.

<sup>12</sup> Stella, Gian Antonio, «Via alla vendita del puzzle dell'Homo Vitruvianus: nessun diritto di immagine all'Accademia di Venezia.» *Corriere della Sera* 24 aprile 2024: [https://www.corriere.it/cronache/24\\_aprile\\_04/disfida-puzzle-dell-homo-vitruvianus-via-libera-teseschi-6621c1dc-f2bf-11ee-ab87-79667834e629.shtml?s=08](https://www.corriere.it/cronache/24_aprile_04/disfida-puzzle-dell-homo-vitruvianus-via-libera-teseschi-6621c1dc-f2bf-11ee-ab87-79667834e629.shtml?s=08). Il Ministero ha annunciato un ricorso (Bison, Leonardo, «Uomo vitruviano 'libero'. Il Mic: 'Atto abnorme, faremo ricorso'.» *Il Fatto Quotidiano* 7 aprile 2024, <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2024/04/07/uomo-vitruviano-libero-il-mic-atto-abnorme-faremo-ricorso/7504132/>), ma è assai dubbio che ottenga soddisfazione.

e non paghi il canone per l'utilizzo di immagini di beni culturali italiani, il che stabilisce una sorta di privilegio al contrario: solo i cittadini italiani sono tenuti a pagare.

Se si volesse tenere traccia delle pubblicazioni scientifiche che riguardano opere di proprietà statale per arricchire le schede inventariali, la soluzione sarebbe elementare: si potrebbe richiedere una semplice comunicazione (e magari un estratto in pdf della pubblicazione) evitando così la procedura della concessione, assai onerosa per l'impegno amministrativo degli uffici competenti e costosa per i richiedenti.

Un'ulteriore assurdità derivante dal regime di concessione consegue dall'art. 3 del nuovo DM 108/2024, che stabilisce che "i provvedimenti di concessione sono tempestivamente pubblicati nella sezione 'Trasparenza' del Ministero, ivi inclusi gli importi dei canoni e corrispettivi determinati". Dunque non solo le concessioni a titolo oneroso e con introiti significativi, ma in linea di principio anche quelle a titolo gratuito (per un articolo scientifico o per un quotidiano) andrebbero pubblicate in quella sede: potenzialmente migliaia di richieste per una o poche foto di nessuna rilevanza e senza corrispettivo economico dovranno intasare il sito ministeriale. Sembra che l'estensore della norma non si accorga o non si curi degli straordinari costi amministrativi e dei carichi di lavoro che in questa maniera vanno a gravare sulla pubblica amministrazione, senza che se ne ricavi alcun utile, né morale né materiale.

Veniamo ora alle osservazioni di dettaglio. Nel nuovo decreto i "macroprodotti" (denominazione di cui sfugge il senso preciso) per le riproduzioni sono passati dai nove del vecchio decreto ai sei dell'attuale, ma non si capisce come inquadrare alcune categorie che sembrano sfuggire alle maglie della norma: rispetto alla prima versione sono stati eliminati (giustamente) i videoclip e i fotocolor. Questi ultimi possono essere accomunati probabilmente alle diapositive, benché con l'avvento del digitale resti difficile capire quanta richiesta esista di questo tipo di riproduzioni, che ormai nessuno più utilizza. Sono sparite però le scansioni, il che solleva dei problemi non dappoco: come si fa a calcolare il costo della riproduzione di un manoscritto? Ormai, infatti, la scansione ha sostituito il microfilm, che anche in questo caso nessuno usa più e che invece è rimasto compreso tra i macroprodotti.<sup>13</sup> I costi saranno da equiparare a quelli delle fotocopie o a quelli dei microfilm? In questi ultimi si prevede il costo della "digitalizzazione" (un euro a fotogramma), ma sembra che in questo caso ci si riferisca piuttosto a una vecchia prassi, ormai superata in quanto la digitalizzazione di un microfilm dà un'immagine di cattiva qualità e non è più economica della nuova scansione del manoscritto originale, certamente preferibile se non ci siano problemi conservativi.

Una terza ipotesi sarebbe quella di comprendere le scansioni tra le "immagini digitali", se non fosse che non si capisce bene in quale sottospecie andrebbero poi inquadrare: quelle per il web? O quelle per la stampa? Per studiare un codice o trascriverne delle parti, però, basta esaminarlo a schermo: non è necessaria né la pubblicazione su web, né la stampa. In ogni caso il costo (rispettivamente cinque e sette euro a scatto) sarebbe assolutamente esorbitante e fuori mercato, soprattutto per la riproduzione a bassa risoluzione nella versione per il web. La scansione di un codice di 500 pagine verrebbe così a costare dai 2500 ai 3500 euro, costo paragonabile a quello di una riproduzione fotografica con stampe 24x30, che certamente è molto più complessa e onerosa per l'amministrazione oltre al fatto che, ancora una volta, l'avvento della foto digitale l'ha resa del

---

<sup>13</sup> Ci si potrebbe anche chiedere come si fa a etichettare i microfilm come macroprodotti, con un evidente ossimoro.

tutto obsoleta, mentre la riproduzione come microfilm si fermerebbe a 500 euro. Appare evidente come l'estensore del provvedimento non abbia chiare né le differenze tra i vari procedimenti, né l'evoluzione delle tecniche fotografiche, né – soprattutto – le esigenze degli studiosi. Occorrerebbe distinguere invece tra scansione e riproduzione fotografica digitale, come fa per esempio l'Archivio Centrale dello Stato con prezzi equi. L'impressione complessiva è che l'estensore delle norme sia rimasto fermo alla situazione tecnologica di una generazione fa, senza alcuna dimestichezza con il lavoro quotidiano di un archivio fotografico. La conseguenza sarà che l'interpretazione della norma sarà a carico degli istituti di cultura, cosicché per digitalizzare un codice una biblioteca potrebbe scegliere di equiparare le scansioni ai microfilm, un'altra alle immagini digitali, con una differenza di prezzo tra le due opzioni anche del 600%.

Vengono inoltre considerate libere “le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. *open access*) in quanto prive di un prezzo di copertina”. Anche in questo caso sembra che l'estensore del testo non abbia dimestichezza né con la terminologia, né con le licenze di questo tipo, né infine con le prassi editoriali. I criteri dell'*open access* sono stati definiti con l'iniziativa di Budapest e, nel 2003, con la [Dichiarazione di Berlino](#).<sup>14</sup> In seguito, sono stati adottati dalle università italiane con la [Dichiarazione di Messina \(2004\)](#), a cui hanno aderito finora 71 atenei italiani.<sup>15</sup> Tali criteri concedono agli utenti il riutilizzo e l'adattamento del materiale senza restrizioni commerciali (licenza CC BY). L'*open access* nella sua forma pura, però, non sarebbe ammesso dal Codice dei Beni Culturali, che vieta la possibilità di riuso di immagini a finalità commerciali (art. 108, c. 3 bis, n. 2). Altrimenti il DM dovrebbe specificare il tipo di licenza tenendo conto almeno delle principali: quelle Creative Commons Zero (CC 0), Creative Commons Attribuzione (CC BY), Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo (CC BY-SA), o infine quella con restrizioni per gli usi commerciali (CC BY-NC): basterebbe andare su Wikipedia alla voce [open access](#)<sup>16</sup> per avere un'idea di queste varietà.

Non si solleva qui il problema dell'evidente conflitto tra il Codice dei Beni Culturali e le normative europee e italiane relative alle pubblicazioni frutto di progetti finanziati con fondi pubblici (progetti ERC o PRIN, per esempio ma non solo), che prevedono nel bando appunto l'*open access*. Il problema andrebbe finalmente risolto con una liberalizzazione più coraggiosa, semplicemente cassando una riga dell'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali.

A margine andrebbe considerato anche che molti editori in *open access* utilizzano la prassi del *print on demand*, per cui esiste anche un'edizione a stampa dell'opera *online*, che viene realizzata su richiesta e può essere acquistata da chi preferisce il cartaceo, ovviamente pagando i costi di stampa. Tale pratica mira, inoltre, alla conservazione anche in formato cartaceo attraverso il deposito legale e alla fruizione nelle principali biblioteche per chi non avesse dimestichezza con gli strumenti informatici. Questa fattispecie sembra sfuggire ancora una volta al decreto in esame, pur essendo assai diffusa.

C'è infine qualche ingenuità dovuta alla scarsa dimestichezza con l'ambiente accademico e la sua normativa. Alludo alla previsione di gratuità per “le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi” dell'ANVUR. Poiché le riviste di

<sup>14</sup> [https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration\\_it.pdf](https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf).

<sup>15</sup> <https://www.cruis.it/open-access.html>.

<sup>16</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/Open\\_access](https://it.wikipedia.org/wiki/Open_access).

Classe A sono necessariamente già comprese tra gli elenchi di quelle scientifiche, sarebbe bastato limitarsi a ricordare queste ultime. Sarebbe come dire (per esempio) che sono esentati tutti gli Italiani e inoltre anche i Toscani. Errore tra tutti il meno grave, ma ulteriore indizio di ingenuità e approssimazione.

In ultimo va rilevata un'interessante spia che rivela come negli uffici ministeriali si abbia una qualche coscienza dell'inadeguatezza della normativa, benché rinnovata dopo un solo anno di applicazione. Infatti, all'art. 3 del nuovo DM si specifica che:

1. *L'organo amministrativo di vertice del Ministero potrà adottare direttive specifiche di maggior dettaglio.*
2. *L'applicazione delle Linee guida allegate al presente decreto sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'organo amministrativo di vertice del Ministero, anche in vista di una possibile revisione delle stesse.*

A parte il fatto che resta poco chiaro quale sia l'organo amministrativo di vertice (l'Ufficio Legislativo? Il Gabinetto del Ministro? Uno dei nuovi dipartimenti in corso di istituzione?), è notevole l'ammissione che non si esclude di poterci tornare su (almeno) una terza volta. Ciò, a dire la verità, sarebbe fortemente auspicabile sulla base delle contraddizioni e dei limiti sopra evidenziati, a patto però che l'intervento non sia solo cosmetico, ma sostanziale, cosa non difficile se solo il Ministero abbandonasse l'orgogliosa impermeabilità alla consultazione degli esperti che, a vario titolo, hanno competenza per dare un parere tecnico autorevole. In fondo era questa la procedura virtuosa meritoriamente adottata in passato dallo stesso Ministero per scrivere il *Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND)*, che andrebbe recuperato e fortemente valorizzato, ma che invece sembra essere stato chiuso in un cassetto.

È speranza vana quella di una radicale semplificazione e di una decisa liberalizzazione delle immagini dei beni culturali statali, così come auspicato sia dal *PND* che dalla Corte dei conti e da tutto il mondo della cultura?